

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1958**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo supplementare tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale profughi (I.R.O.) concernente le operazioni I. R. O. in Italia nel periodo supplementare 1950-51, concluso a Roma il 14 novembre 1950

Presentato alla Presidenza il 23 aprile 1951

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il 14 novembre 1950 è stato firmato a Palazzo Chigi un Accordo fra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale Rifugiati concernente le operazioni I. R. O. in Italia durante il periodo supplementare 1950-51, in base al quale detta organizzazione si è impegnata a far emigrare dalla penisola non meno di 20.000 profughi fra quelli sotto suo mandato in Italia alla data del 30 settembre scorso, purché siano loro offerte adeguate possibilità da parte dei Paesi di accoglimento.

Il Governo italiano, da parte sua, si assume l'onere dell'assistenza di 9.500 profughi dell'I. R. O. che non hanno possibilità di emigrare per la mancanza dei requisiti di salute e di età normalmente richiesti dalle Commissioni di Selezione, rimanendo inclusi in tale numero: 3.600 rifugiati che ricevono una qualsiasi forma di assistenza fuori campo, 4.200 assistiti nei campi di Aversa, Capua, Salerno e Sant'Antonio a Pontecagnano e

1.000 « casi difficili » ospedalizzati; inoltre tutti gli altri profughi già assistiti materialmente e prescelti per l'emigrazione saranno concentrati nel Campo di Bagnoli, l'unico che sarà gestito dall'I. R. O. fino alla cessazione delle sue attività prevista per il 30 settembre 1951, mentre quelli sopra menzionati alla data del 1° febbraio 1951 passeranno all'Amministrazione italiana.

L'onere finanziario derivante per l'erario si aggirerà su oltre 900 milioni di lire per ogni esercizio finanziario a partire dal prossimo 1951-52, mentre per quello in corso si potrà sopperire con lo stanziamento di 782 milioni già richiesti al Tesoro per il contributo dovuto all'I. R. O. durante il periodo supplementare.

Detto Accordo, comportando oneri finanziari, a norma dell'articolo 80 della Costituzione della Repubblica, entrerà in vigore dopo ricevuta l'approvazione da parte del Parlamento; tuttavia, avendo l'I. R. O. urgente

bisogno di convertire in lire italiane la somma di 1.000.000 dollari canadesi e quella di 1.070.428 sterline inglesi, e tenuto presente che l'assistenza materiale ai profughi per ovvi motivi non può avere alcuna soluzione di continuità, è previsto che esso ha effetto dal 1° dicembre 1950.

A quella data saranno state definite le già autorizzate operazioni di cessione della sopra specificata valuta, con il cui controvalore in lire italiane, aggiunto al contributo italiano dovutole per il corrente esercizio, l'I. R. O. potrà far fronte alle spese occorrenti per l'esecuzione del suo mandato di assistenza durante il periodo supplementare (1° luglio 1950-30 settembre 1951), spese che ammonteranno a circa 4.300 milioni di lire.

Si ritiene che alla data del 30 settembre 1951, al momento della cessazione delle sue attività, l'I. R. O. avrà potuto risistemare in Paesi di accoglimento oltre un milione di profughi, mentre è da prevedersi che circa 300 mila dovranno rimanere sul posto, nei Paesi dell'Europa occidentale, in base ad Accordi di trasferimento di responsabilità dei rifugiati intervenuti fra l'Organizzazione e i Governi interessati, analogamente a quanto fatto con quello italiano.

Nel quadro di detti Accordi internazionali rientra l'Accordo con il Governo francese firmato a Parigi il 20 febbraio 1950; l'Accordo con il Governo danese firmato a Copenaghen il 30 giugno 1950; l'Accordo con il Governo di Bonn in base al quale 63,450 rifugiati sono passati a carico dell'assistenza pubblica tedesca, e quello con il Governo austriaco che prevede il trasferimento di responsabilità alle Autorità locali di altri 12.000 rifugiati.

Il problema dei profughi I.R.O. residenti in Italia va inquadrato in quello più vasto dei profughi stranieri, cui — come è noto — l'articolo 10 della Costituzione concede il diritto di asilo nel caso che sia impedito nei rispettivi Paesi di provenienza l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dall'ordinamento giuridico italiano.

A prescindere da altre considerazioni sui riflessi derivanti dalla sua applicazione, si ritiene opportuno rappresentare che per il disposto di detto articolo i profughi che l'I.R.O. avrebbe inevitabilmente lasciato in Italia, forse 25.000 nel caso che non si fosse ritenuto di stipulare l'Accordo in parola, sarebbero parimenti venuti a cadere nell'ambito delle responsabilità del Governo italiano, e con molta probabilità si sarebbe anche verificato che per necessità di ordine pubblico le Autorità di Pubblica Sicurezza si sarebbero viste

costrette ad accogliere in campi speciali detti profughi, con conseguente maggiore onere finanziario per l'Erario e sfavorevoli riflessi nel campo internazionale.

A maggior chiarimento si ritiene utile aggiungere alcune cifre relative all'assistenza dei rifugiati.

Dal 1° luglio 1947, inizio delle attività dell'I. R. O. in Italia, i profughi riconosciuti sotto suo mandato erano 27.000, mentre al 31 ottobre scorso ammontavano a 30.298; inoltre l'Organizzazione durante detto periodo ha provveduto al rimpatrio di 3.723 profughi e all'emigrazione di altri 50.658 rifugiati già residenti nel nostro Paese che risultano così distribuiti:

Europa	N.	685
Nord America	»	8.610
Centro e Sud America	»	15.593
Africa	»	212
Australasia	»	10.572
Medio Oriente	»	15.478

L'apparente stazionarietà della popolazione dei profughi residenti nel nostro Paese è dovuta al fatto che nell'ultimo trimestre del 1949, l'I. R. O. decise di ammettere sotto il suo mandato i profughi giuliani provenienti dai territori ceduti alla Jugoslavia in esecuzione del Trattato di pace, riconoscendo che i profughi non optanti e quelli che, pur avendo optato per la cittadinanza italiana in base all'articolo 19 di detto Trattato, non hanno ancora ottenuto da parte delle autorità jugoslave la convalida dell'opzione, posseggono i requisiti necessari e sufficienti richiesti dalle disposizioni della sua Costituzione relativa alla eleggibilità dei rifugiati.

Si rileva che alla data del 31 ottobre scorso dei 30.298 profughi dell'I. R. O., 14.556 erano profughi giuliani, di cui 5.067 ricevevano l'assistenza materiale dell'Organizzazione, mentre alla stessa data ne erano già emigrati circa 4.000. Si prevede altresì che oltre la metà dei 20.000 profughi che l'I. R. O. si è impegnata a far emigrare dall'Italia saranno profughi giuliani.

Considerato che il costo dei trasporti marittimi per i Paesi transoceanici, cui generalmente detti profughi sono destinati ad emigrare, ammonta ad oltre lire 200.000 a persona, appare evidente quale onere finanziario il Governo italiano avrebbe dovuto sostenere per l'emigrazione dei giuliani nel caso avesse dovuto sostituirsi all'I. R. O., qualora, beninteso, fosse riuscito a trovare analoghe possibilità di emigrazione.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Si fa rilevare ancora che le spese sostenute dall'I. R. O. in Italia durante il triennio 1947-1950 sono ammontate a circa 25 milioni di dollari, di fronte ad una somma di circa 4 miliardi di lire spese dal Governo italiano per il pagamento dei contributi dovuti all'organizzazione per gli esercizi 1948-49 e 1949-50, e dei servizi forniti tramite l'Amministrazione aiuti internazionali.

Si confida, peraltro, che con il prossimo inizio delle attività dell'Alto Commissariato per i Rifugiati, nuovo organo dell'Organizzazione Nazioni Unite, sarà possibile in qualche modo ridurre l'onere finanziario che il Governo italiano si è assunto per l'assistenza a favore dei 9.500 profughi trasferiti dall'I.R.O., facendo tutto il possibile per reintegrare la relativa responsabilità sul piano internazionale.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È approvato l'Accordo supplementare tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale profughi (I. R. O.) concernente le operazioni I. R. O. in Italia nel periodo supplementare 1950-51, concluso a Roma il 14 novembre 1950.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dal 1° dicembre 1950.

ART. 3.

L'attuazione di quanto previsto dal presente accordo è affidata all'Amministrazione aiuti internazionali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006.

ART. 4.

Il contributo del Governo italiano alla Organizzazione internazionale dei Profughi (I. R. O.) per l'esercizio finanziario 1950-51 è devoluto all'Amministrazione Aiuti internazionali per provvedere, per l'esercizio medesimo, alle spese che essa dovrà sostenere per l'attuazione del presente Accordo.

Alla spesa di lire 950.000.000 relativa all'esercizio 1951-52 si farà fronte con la riduzione, per eguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 453. dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio medesimo.

Con decreti del Ministro del Tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

ACCORDO SUPPLEMENTARE TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE PROFUGHI (I. R. O.) CONCERNENTE LE OPERAZIONI I. R. O.
IN ITALIA NEL PERIODO SUPPLEMENTARE 1950-1951

Il Governo italiano e l'Organizzazione Internazionale Profughi (nel testo denominata I. R. O.);

Vista la raccomandazione in data 10 novembre 1950 del Comitato Misto del Governo italiano e dell'I. R. O., istituito dall'articolo VII dell'Accordo tra il Governo italiano e l'I. R. O. del 24 ottobre 1947;

Considerato l'approssimarsi della data di conclusione delle operazioni I. R. O. e l'opportunità che ne deriva di concentrare nel periodo residuo ogni sforzo ed ogni risorsa dell'I. R. O. per la risistemazione dei profughi all'estero;

Considerata l'opportunità che a tal fine il Governo italiano contribuisca a sollevare l'I. R. O. dal carico dell'assistenza materiale dei profughi, in tal modo aderendo alle richieste fatte dall'Organizzazione predetta;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I.

L'I. R. O. si impegna ad intensificare al massimo grado possibile l'attività di risistemazione all'estero dei profughi che rientrino nel mandato della Missione I. R. O. in Italia alla data del 30 settembre 1950, in modo che tutti i profughi risistemabili siano effettivamente trasferiti all'estero prima della fine delle operazioni.

Il numero dei profughi risistemati durante il Periodo Supplementare non sarà inferiore alle 20.000 unità, sempre che il Governo italiano, da parte sua, si adoperi nel modo più opportuno ed efficace, cooperando con la Missione I. R. O. in Italia per individuare il numero dei rifugiati necessario al completamento della precitata cifra di 20.000 unità.

Detti profughi dovranno rientrare nel mandato dell'I. R. O. e ad essi dovranno essere offerte adeguate possibilità di risistemazione da parte delle Missioni di Reclutamento.

Resta altresì stabilito che i profughi, l'onere della cui assistenza materiale sarà trasferito dall'I. R. O. al Governo Italiano, in base al presente Accordo, non potranno eccedere il numero di 9.500 circa, inclusi in tale cifra:

a) 3.600 rifugiati che ricevono una qualsiasi forma di assistenza fuori campo e 4.200 assistiti nei campi di Aversa, Capua, Salerno e S. Antonio a Pontecagnano;

b) i « casi difficili » ospedalizzati in numero massimo di 1.000 (compresi i famigliari) che — ai fini del contributo finanziario — il Governo italiano considererà come assistiti in campo.

Nel predisporre i propri piani di risistemazione e d'imbarco, le Autorità dell'I. R. O. si varranno della collaborazione delle Autorità italiane e le terranno tempestivamente informate al riguardo, onde permetter loro di seguire il movimento generale dei profughi e di presentare eventuali suggerimenti in merito.

ARTICOLO II.

Alla data del 1° febbraio 1951, l'I. R. O. trasferirà al Governo italiano la responsabilità dell'assistenza in denaro ai profughi che a quella data ricevono tale assistenza dall'I. R. O., e cioè non più di 3.600 profughi che attualmente si trovano fuori campo.

Tale assistenza sarà corrisposta alle stesse condizioni e nelle stesse misure previste per i profughi italiani.

Dalla data della firma del presente Accordo Supplementare fino al 1° febbraio 1951, lo I. R. O. si adopererà perché il suddetto numero di profughi assistiti fuori campo venga ridotto il più possibile.

ARTICOLO III.

Alla data del 1° febbraio 1951, l'I. R. O. concentrerà a Bagnoli i profughi in via di risistemazione all'estero che si trovano attualmente negli altri campi I. R. O., adoperandosi affinché il numero di questi sia il più elevato possibile.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Alla stessa data l'I. R. O. trasferirà al Governo Italiano l'amministrazione dei quattro campi rimanenti, cioè Aversa, Capua, Salerno e S. Antonio a Pontecagnano, per un massimo, di 4.200 unità complessive.

Il costo del mantenimento dei profughi in tali campi continuerà, fino al 31 marzo 1951, ad essere a carico dell'I. R. O., sulla base di una quota giornaliera *pro capite* di Lire 350.

I campi predetti passeranno al Governo italiano con la relativa attrezzatura al completo inclusa quella ospedaliera, atta ad assicurare il pieno funzionamento dei campi stessi.

L'I. R. O. provvederà, inoltre, prima del passaggio di gestione, a far cessare i rapporti d'impiego e di lavoro ed a liquidare i diritti relativi al personale dipendente.

ARTICOLO IV.

Entro il 15 gennaio 1951, l'I. R. O. farà pervenire al Governo italiano due distinti elenchi nominativi dei profughi la cui assistenza verrà trasferita, sia in campo che fuori campo, al Governo italiano, in base agli articoli precedenti del presente Accordo.

Un elenco nominativo dei « casi difficili » da trasferirsi dall'I. R. O. sarà fornito dall'Organizzazione almeno 30 giorni prima della data in cui si effettuerà il suddetto trasferimento.

ARTICOLO V.

Il Governo italiano si riserva il diritto di negoziare con il costituendo Alto Commissariato Profughi dell'Organizzazione Nazioni Unite ogni forma di cooperazione capace di alleggerire l'onere derivante dal presente Accordo.

ARTICOLO VI.

Il Governo italiano si riserva di affidare, ai sensi della lettera c) dell'Articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006, l'amministrazione dei campi ad esso trasferiti ad una costituenda Sezione dell'Amministrazione Aiuti Internazionali, che prenderà il nome di Assistenza Profughi Stranieri (A. P. S.).

Il trattamento ed il regime disciplinare dei profughi ospitati nei campi gestiti dall'A.P.S. saranno in tutto identici a quelli attualmente vigenti per i profughi italiani.

Tutte le questioni che dovessero sorgere riguardo al regime disciplinare dei profughi ed al loro trattamento saranno sottoposte ad un Comitato Interministeriale, presieduto da un Rappresentante del Ministero degli Affari Esteri e costituito da Rappresentanti delle Amministrazioni interessate, al quale potranno essere chiamati, con funzioni consultive, i Rappresentanti dell'I. R. O.

ARTICOLO VII.

Fino al 30 settembre 1951 — data della cessazione delle sue attività — l'I. R. O. eserciterà a favore dei profughi, la cui assistenza, ai termini del presente Accordo, viene trasferita al Governo italiano e che saranno protetti dal Governo italiano, l'assistenza per il loro rimpatrio e risistemazione in Paesi di accoglimento.

È inteso che l'I. R. O. potrà continuare a fornire ai profughi quei servizi di documentazione, di certificazione e di assistenza legale che saranno necessari, senza che ciò comporti alcun onere per il Governo italiano.

Inoltre, l'I. R. O. potrà presentare al Governo italiano suggerimenti su ogni questione riguardante i legittimi interessi dei profughi.

ARTICOLO VIII.

Il Governo italiano gradirà ogni forma di assistenza che le Società Volontarie di qualsiasi natura e confessione, debitamente riconosciute dal Governo italiano, siano in grado di dare ai profughi; senza che ciò influisca sulla misura e qualità dell'assistenza data dal Governo italiano e concederà, per giustificati motivi, ai loro Rappresentanti l'accesso ai campi.

ARTICOLO IX.

A riconoscimento dell'onere cui si sottopone il Governo italiano, l'IRO rinuncia al contributo dovutole dall'Italia per il Periodo Supplementare.

È comunque inteso che, nel provvedere all'IRO i servizi e le facilitazioni di cui all'Articolo III dell'Accordo del 24 ottobre 1947 ed alla lettera aggiuntiva di pari data, per il periodo 1° aprile - 30 settembre 1951:

1° il Governo italiano provvederà alle spese per i trasporti ferroviari e stradali per un importo non eccedente la somma di lire 50.000.000;

2° le spese per gli affitti e le riparazioni delle proprietà occupate dall'IRO durante detto periodo saranno oggetto di ulteriori discussioni fra l'IRO ed il Governo italiano, rimanendo inteso che il Governo italiano non è impegnato a pagare in contanti una somma superiore a lire 20.000.000.

ARTICOLO X.

Per le spese inerenti all'esecuzione del programma delle operazioni in Italia per il Periodo Supplementare, il Governo italiano accetterà in cessione da parte dell'IRO la somma di un milione e centomila dollari canadesi e quella di un milione settantamila quattrocento ventotto lire sterline inglesi, entrambe al cambio in lire italiane del giorno in cui la cessione stessa verrà effettuata.

ARTICOLO XI.

La soluzione del problema riguardante i « casi difficili » ospedalizzati che rimarranno in Italia farà oggetto di speciale Accordo fra le Parti interessate.

L'IRO dal canto suo si adopererà nel più efficace dei modi perché alla fine delle sue attività in Italia il numero di detti casi sia ridotto al minimo.

ARTICOLO XII.

Il presente Accordo, che avrà effetto dal 1° dicembre 1950, entrerà definitivamente in vigore appena sia stato approvato da parte dei competenti Organi Costituzionali della Repubblica Italiana.

Immediata notifica di tale adempimento sarà data dal Governo italiano all'IRO.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigilli.

FATTO a Roma il 14 novembre 1950, in doppio originale, nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

DOMINEDÒ.

ARTHUR N. RUCKEZ.